

g) nomina il collegio dei revisori dei conti di cui al successivo art. 11, nonché, sulla base delle proposte del presidente, le commissioni scientifiche e gli organismi incaricati della valutazione di cui ai successivi articoli 26 e 27;

h) delibera, secondo i criteri e con le modalità di cui al successivo art. 12, le indennità e i compensi spettanti agli organi dell'Istituto;

i) delibera, sulla base delle proposte del presidente e sentito il comitato di consulenza scientifica, in materia di istituzione e di soppressione di strutture dell'ente;

j) nomina, sulla base delle proposte del presidente, i direttori delle strutture;

k) delibera sull'assunzione di mutui e in materia di anticipazioni di cassa da parte dell'Istituto cassiere;

l) delibera in ordine alle deleghe da conferire al presidente e, sulla base delle proposte del presidente, in ordine alle deleghe da conferire al direttore generale;

m) delibera in ordine alle deleghe da conferire, sulla base delle proposte del presidente, ai direttori di struttura o ad altro personale circa:

l'assunzione di impegni di spesa;

la stipula di contratti e convenzioni;

l'emissione di ordinativi di fornitura e di pagamento;

n) delibera la partecipazione a consorzi, fondazioni o società;

o) delibera sui compensi da attribuire a consulenti ed esperti esterni, anche in relazione ai criteri di cui all'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ove gli incarichi non siano conferiti a titolo gratuito;

p) delibera su ogni altro argomento di interesse dell'ente che non sia demandato ad altri organi dalla legge e dai regolamenti.

Le proposte del presidente di cui alle lettere e), f), i), j), k), m), n) e o) sono formulate sentito il direttore generale.

Le proposte del presidente di cui alle lettere e), f) e i) sono formulate sentito il collegio di Istituto di cui al successivo art. 24.

La delibera di cui alle lettere a), b) ed e) sono adottate con la maggioranza dei membri del consiglio.

Le delibere del consiglio direttivo, a eccezione di quelle di cui alle lettere b) e c), per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto, nonché di quelle di cui alla lettera e), per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono immediatamente esecutive.

#### Art. 8.

##### *Il consiglio direttivo: funzionamento*

Il consiglio direttivo è convocato presso la sede dell'Istituto dal presidente con avviso scritto, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno e i principali atti relativi, spedito almeno otto giorni prima della data fissata per la seduta. È convocato, inoltre, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. In caso di urgenza il consiglio può essere convocato telegraficamente ovvero, ove possibile, per posta elettronica, con un preavviso di ventiquattro ore.

I provvedimenti adottati dal consiglio direttivo assumono forma di delibere. Le delibere vengono firmate dal presidente, raccolte in volumi annuali unitamente ai verbali delle relative sedute e conservate nell'archivio degli atti ufficiali dell'ente. Esse vengono pubblicate a cura dell'amministrazione centrale.

Le sedute del consiglio direttivo sono valide quando è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Le delibere sono adottate con la maggioranza dei presenti, fatto salvo i casi di cui al precedente art. 7, comma 4, in caso di parità dei voti prevale il voto del presidente.

Alle sedute del consiglio direttivo partecipa, con voto consultivo, il direttore generale e, con funzioni istruttorie e di segretario verbalizzante, il direttore amministrativo di cui al successivo art. 23.

#### Art. 9.

##### *Il comitato di consulenza scientifica*

Il comitato di consulenza scientifica espone pareri obbligatori e formula proposte in ordine ai programmi triennali di attività e ai rela-

tivi aggiornamenti annuali, nonché ai progetti esecutivi annuali di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b) e svolge, su richiesta del consiglio direttivo, attività consultiva e istruttoria, avvalendosi, ove necessario, di esperti del settore.

Il comitato di consulenza scientifica è nominato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed è costituito, oltre che dal presidente dell'ente che lo presiede, da:

cinque membri eletti nel proprio ambito dal personale di ricerca in servizio presso l'Istituto;

cinque membri eletti nel proprio ambito dai ricercatori e professori universitari nei settori scientifico-disciplinari di geofisica e vulcanologia.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con propri decreti, provvede a disciplinare le relative procedure elettorali.

I membri del comitato di consulenza scientifica durano in carica quattro anni e possono essere confermati solo per il quadriennio successivo.

La carica di membro del comitato di consulenza scientifica è incompatibile con quella di direttore di una struttura dell'ente e di membro delle commissioni scientifiche.

Il comitato di consulenza scientifica, inoltre:

a) espone il proprio parere sulle relazioni di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera c);

b) espone pareri e formula proposte in ordine all'istituzione e alla soppressione di strutture;

c) espone il proprio parere su ogni argomento di carattere scientifico relativo all'attività dell'ente, sottoposto al comitato stesso dal presidente dell'Istituto o dal consiglio direttivo.

#### Art. 10.

##### *Il comitato di consulenza scientifica: funzionamento*

Il comitato di consulenza scientifica è convocato presso la sede dell'Istituto dal presidente con avviso scritto, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno e i principali atti relativi, spedito almeno otto giorni prima della data fissata per la seduta. È convocato, inoltre, su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti. In caso di urgenza il comitato può essere convocato telegraficamente ovvero, ove possibile, per posta elettronica, con un preavviso di ventiquattro ore.

I pareri del comitato di consulenza scientifica vengono trasmessi al consiglio direttivo entro i dieci giorni successivi alla data della seduta del comitato stesso. Essi vengono raccolti in volumi annuali e conservati nell'archivio degli atti ufficiali dell'ente.

Le sedute del comitato di consulenza sono valide quando è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Alle sedute del comitato di consulenza scientifica partecipano il direttore generale e, con funzioni istruttorie e di segretario verbalizzante, il direttore amministrativo.

#### Art. 11.

##### *Il collegio dei revisori dei conti*

Il collegio dei revisori dei conti è nominato dal consiglio direttivo e, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto, è composto da:

un revisore designato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con funzioni di presidente del collegio;

due revisori designati dal Ministero;

due revisori designati dal consiglio direttivo stesso.

Con lo stesso provvedimento sono nominati tre revisori supplenti di cui uno designato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno designato dal Ministero e uno designato dal consiglio direttivo stesso.

Il collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere confermati solo per il quadriennio successivo. Per la nomina a revisore dei conti è necessaria l'iscrizione al registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

I revisori possono assistere alle riunioni del consiglio direttivo.

A tal fine copia della convocazione del predetto organo è inviata con le stesse modalità al presidente e ai membri del collegio.

Le riunioni del collegio si svolgono su iniziativa del presidente del collegio stesso, cui compete la convocazione, e quando ne facciano richiesta almeno due membri.

I verbali delle sedute del collegio vengono trasmessi entro i dieci giorni successivi alla data della seduta del collegio stesso al presidente dell'Istituto e ai membri del consiglio direttivo. Essi vengono raccolti in volumi annuali e conservati nell'archivio ufficiale dell'ente.

Le funzioni dei revisori dei conti sono svolte collegialmente; i membri effettivi possono, tuttavia, procedere anche individualmente ad atti rispettivi, a operazioni di riscontro e di verifica nell'ambito del programma di attività deliberati dal collegio e previa comunicazione al presidente.

Le riunioni del collegio devono essere verbalizzate su apposito libro vidimato e numerato progressivamente. Le risultanze delle verifiche, dei riscontri e delle ispezioni effettuate individualmente sono riferite ai membri nella prima riunione successiva.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; il rinvio o i membri dissenzienti devono indicare a verbale i motivi del proprio dissenso.

Per l'esercizio delle proprie funzioni ciascun revisore ha diritto di prendere visione di tutti gli atti amministrativi e contabili, nonché di accedere, a mezzo dei competenti operatori, ai sistemi informatici e telematici con cui siano abitualmente formati, conservati e gestiti i predetti atti.

Oltre a svolgere le funzioni previste dall'art. 2403 del codice civile, per quanto compatibile, il collegio dei revisori dei conti:

- vigila sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale;
- accerta la regolarità della tenuta dei libri e scritture contabili;
- esamina i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi e le situazioni contabili, redigendo apposite relazioni, contenenti il proprio parere;
- effettua almeno trimestralmente verifiche di cassa e dei valori dei titoli in proprietà, deposito, cauzione o custodia;
- può richiedere chiarimenti al consiglio direttivo in merito ad atti e, in generale, sulle scelte gestionali e amministrative;
- esercita ogni altra funzione espressamente prevista da norme di legge e di regolamento.

#### Art. 12.

##### *Organi: indennità e compensi*

Al presidente, ai membri del consiglio direttivo, del comitato di consulenza scientifica e del collegio dei revisori dei conti compete un'indennità di carica determinata dal consiglio direttivo secondo criteri e parametri definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali spetta un gettone di presenza, per non più di una seduta al giorno, nella misura e con le modalità stabilite dal consiglio direttivo sulla base dei criteri e parametri di cui al precedente comma.

Le spese di missione, effettivamente sostenute e documentate per la partecipazione alle sedute di cui al precedente comma sono rimborsabili con riferimento al personale dell'Istituto di livello professionale più elevato.

#### Art. 13.

##### *Il direttore generale*

Il direttore generale è nominato dal presidente, su parere conforme del consiglio direttivo, scegliendolo tra dirigenti delle pubbliche amministrazioni o tra esperti di elevata qualificazione professionale in campo amministrativo o aziendale.

Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da un contratto a tempo determinato della durata massima di quattro anni, rinnovabile una sola volta.

La retribuzione del direttore generale è determinata dal consiglio direttivo secondo criteri e parametri definiti con decreto del Ministro

dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Le funzioni di direttore generale sono incompatibili con qualsiasi altra attività, fatti salvi eventuali particolari incarichi affidatigli dal consiglio direttivo; se affidati da altri enti o organismi pubblici o privati, e purché temporanei e saltuari, devono essere preventivamente assentiti dal consiglio direttivo.

Il direttore generale non può avere interessi diretti o indiretti nelle imprese che partecipano a programmi di ricerca dell'ente.

Qualora venga nominato direttore generale un dipendente pubblico, lo stesso è collocato in aspettativa per tutta la durata del mandato; al termine del mandato il dipendente è riammesso, a domanda, nei ruoli del personale dell'ente di appartenenza con il profilo e il livello professionali posseduti all'atto della nomina; all'anzianità maturata al momento della nomina a direttore generale si aggiunge per intero, a tutti i fini, quella maturata in tale posizione.

Il direttore generale:

- assicura il coordinamento delle attività e la loro unità operativa e di indirizzo nel rispetto dei criteri generali e delle direttive stabilite dagli organi dell'ente;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi dell'ente;
- partecipa alle sedute del consiglio direttivo e del comitato di consulenza scientifica;
- formula proposte ed esprime pareri in materia di:
  - ristrutturazione operativa;
  - consistenza degli organici;
  - conferimento degli incarichi dirigenziali e di responsabilità;
  - conferimento di deleghe;

prestito delle dotazioni dei regolamenti per la disciplina dei principali aspetti della operatività dell'ente;

esercita ogni altra funzione conferita, dalla legge, dai regolamenti, dal consiglio direttivo e dal presidente.

#### TITOLO III

#### STRUTTURE

#### Art. 14.

##### *Le strutture*

Per il perseguimento delle finalità istituzionali, l'Istituto si articola nelle seguenti strutture:

- sezioni istituzionali;
- centri nazionali;
- sezioni universitarie;
- gruppi nazionali;
- amministrazione centrale.

Alle predette strutture afferisce il personale di ruolo e non di ruolo dell'Istituto, nonché, secondo le modalità di cui al regolamento del personale dell'Istituto:

- personale docente delle università associato alla struttura tramite conferimento di apposito incarico di ricerca;
- personale di altri enti appostamente comandato presso la struttura con provvedimento a termine;
- titolari di borse di studio fruiti presso la struttura, finanziate dall'Istituto ovvero dall'esterno;
- titolari di assegni di ricerca fruiti presso la struttura, finanziati dall'Istituto ovvero dall'esterno;
- titolari di borse di dottorato di ricerca finanziate dall'Istituto ovvero da altri enti purché fruiti presso la struttura.

#### Art. 15.

##### *Le sezioni istituzionali*

Le sezioni istituzionali sono strutture scientifiche aventi il fine di svolgere le attività necessarie alla realizzazione degli obiettivi programmatici generali dell'ente.

Le sezioni istituzionali vengono istituite e soppresse dal consiglio direttivo, sulla base delle proposte del presidente, sentito il comitato di consulenza scientifica e il collegio di Istituto.